


N. 49/2018 R.G.



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:

Dott.ssa Maria Pina Lazzara	Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo	Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 49/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 12.09.2022, senza termini, per rinuncia della parte appellante, vertente:

TRA

Raffiti Giuseppe, nato a Mirto il 13/6/1954 e residente a Lipari, Via Madre F. Profilio, C.F. RFFGPP54H13F242I,

Mariano Nadia, nata a Roma il 10/1/1954 e residente a Lipari in Via Madre F. Profilio, C.F. MRNND54A50H501P

Raffiti Angela Maria, nata a Lipari il 13/8/1964, ivi residente in Via F. Mancuso, C.F. RFFNLM64M53E606I;

Raffiti Rita, nata a Messina il 27/11/1968 e residente a Lipari in Via Madre F. Profilio, C.F. RFFRTI68S67F158W

Moretto Maurizio, nato a Messina il 22/02/1966 e residente a Lipari in Via Madre F. Profilio, C.F. MRTMRZ66B22F158V;

tutti elettivamente domiciliati a Messina, Via Centonze n. 200 (studio Avv.ti Giuffrida), recapito professionale dell'Avv. Romeo Palamara, che li rappresenta e difende per mandato in atti;

Attori in impugnazione

CONTRO

Raffiti Giovanni, nato a Mirto il 23/6/1957, C.F. RFFGNN57H23F242A

e **Pajno Ersilia**, nata a Lipari il 10/3/1962, C.F. PJNRSL62C50E606E;

Convenuti in impugnazione- non costituiti-

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 16.01.2017, sottoscritto in pari data e non notificato, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe avente ad oggetto il pagamento della quota degli utili della società



“La Fidadelfia s.n.c. di Raffiti Filadelfio e Giuseppe & C.” di cui i convenuti assumevano essere soci di fatto.

Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 02.09.2022 per parte attrice, mentre i convenuti non risultano costituiti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato in data 15.01.2018 (a mani proprie dell'Avv. Angelo Pajno, quale procuratore costituito dei convenuti Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia nell'ambito del giudizio arbitrale), i signori RAFFITI Giuseppe + 4, hanno impugnato il lodo emesso in data 16.1.2017 ed in pari data depositato in segreteria e sottoscritto, con cui il Collegio arbitrale, composto dagli Avv.ti Corrado Correnti (nominato dal Pres. Trib. Barcellona su istanza di Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia), Bruno Mantineo (nominato dai RAFFITI Giuseppe+4) e Dott. Giuseppe Spinella (nominato dagli odierni convenuti, Raffiti Giovanni + 1) ha così statuito: *“dichiara e riconosce che Raffiti Giuseppe, Raffiti Angela Maria, Raffiti Rita, Mariano Nadia e Moretto Maurizio, in virtù della scrittura privata del 20.4.2005 sono obbligati a versare ai cedenti Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, in ragione delle maggiori quote di utili societari rispettivamente incassati per gli anni 2005 e 2006, come risultanti dai bilanci societari e come determinati in motivazione al netto delle imposte pagate”* e per l'effetto ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle somme rispettivamente dovute agli odierni convenuti, statuendo anche sulle spese del procedimento arbitrale.

Premettevano gli attori che:

- Con atto di accesso arbitrale notificato l'8/10/2015, i sigg.ri Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, premesso di: essere soci di fatto della Società “La Filadelfia s.n.c. di Raffiti Filadelfio e Giuseppe & C”, corrente in Lipari; che il Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione distaccata di Lipari- da loro adito con decreto ingiuntivo n. 47/2008, aveva ingiunto ai Sigg.ri Raffiti Giuseppe +4, di pagare in loro favore la complessiva somma di €. 60.077,28, oltre accessori, quale quota degli utili loro spettanti relativamente agli esercizi sociali 2005-2006; che il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 92/2015, depositata il 16/3/2015, comunicata a mezzo PEC il 18/3/2015, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli oppositori, dichiarava l'improponibilità della domanda di pagamento da loro proposta e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opposti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
- di conseguenza, promuovevano, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società, il procedimento arbitrale, nominando come proprio arbitro il dott. Giuseppe Spinella;
- con atto notificato il 28/10/2015, i signori Raffiti Giuseppe+ 4, nominavano come proprio arbitro l'Avv. Bruno Mantineo, mentre il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., su istanza dei sigg.ri Raffiti/Pajno, con



provvedimento del 10/11/2015, nominava come terzo arbitro, l'Avv. Corrado Correnti;

- convocate le parti per la data del 17/12/2015, i signori Raffiti/Pajno insistevano nelle proposte domande, mentre i Sigg.ri Raffiti Giuseppe+4 preliminarmente chiedevano darsi atto dell'estinzione del giudizio n. 317/2009 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., conclusosi con la sentenza n. 92/2015, per la intempestiva riassunzione innanzi il Collegio Arbitrale; eccepivano la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 5 del 2003 e, per l'effetto, l'incompetenza del Collegio arbitrale a decidere sulle domande proposte dai sigg.ri Raffiti/Pajno, essendo la cognizione devoluta al giudice ordinario; in subordine e nel merito eccepivano che i sigg.ri Raffiti/Pajno, non avendo prestato attività lavorativa o comunque collaborato per il perseguimento dell'oggetto sociale, non avevano diritto a percepire gli utili; ancora in via subordinata, eccepivano la prescrizione del diritto a percepire gli utili fino all'esercizio 2010;
- espletata CTU, il Collegio Arbitrale, respinte le eccezioni di nullità della clausola compromissoria e di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione e tutte le altre eccezioni sollevate dagli odierni attori, statuiva come sopra riportato.

Ciò premesso, con la presente impugnazione gli odierni attori eccepivano, quale primo motivo **la nullità del giudizio arbitrale in conseguenza della nullità della clausola compromissoria per violazione dell'art. 34 del D.lvo 5 del 17.01.2003**, sostenendo che a seguito della mancata instaurazione del giudizio entro sei mesi dalla sentenza n. 92/2016 del 16.03.2015 che aveva declinato la competenza del giudice ordinario per essere la controversia devoluta in arbitri, comunicata alle parti a mezzo PEC il 18.03.2015, il giudizio doveva ritenersi estinto, sicché sarebbero venuti meno gli effetti processuali e sostanziali dell'originaria domanda.

Da ciò conseguiva, secondo gli attori, che il giudizio arbitrale, attivato dai sigg.ri Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia dopo la perenzione del giudizio di opposizione non riassunto nel termine semestrale dalla comunicazione della sentenza, doveva ritenersi nuovo, distinto ed autonomo *“ed in alcun modo vincolato al precedente giudizio vertito innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.”*.

A tale conclusione doveva pervenirsi, secondo gli attori, ove si considerasse anche che i sigg.ri Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, mentre con il ricorso per decreto ingiuntivo avevano richiesto il pagamento della somma di €. 60.077,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale quota di utili loro spettante nella qualità di soci di fatto della società “La Filadelfia s.n.c. di Raffiti Filadelfio e Giuseppe & C.”, relativamente agli anni sociali 2005 e 2006, con l'atto di accesso al giudizio arbitrale “erroneamente qualificato dagli Arbitri come atto di riassunzione del procedimento celebrato innanzi il Tribunale di Barcellona P.G.”, hanno proposto domande diverse e più ampie rispetto a quelle formulate in sede monitoria, avendo richiesto il pagamento degli utili dal “2005 a tutt'oggi e comunque fino alla definizione dell'odierno procedimento arbitrale” e di “dare atto della



prontezza dei ricorrenti a continuare a contribuire al perseguimento degli scopi sociali una volta ottenuto il pagamento di quanto dovuto”.

Quindi, secondo gli attori, il Collegio Arbitrale, per nulla vincolato dalla precedente pronuncia di incompetenza del Tribunale di Barcellona P.G., in quanto investito di un procedimento nuovo ed autonomo a seguito dell'estinzione del precedente giudizio non riassunto in termini, avrebbe dovuto - in conseguenza della sopravvenuta nullità, rilevabile d'ufficio, della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società “La Filadelfia di Raffiti Filadelfio e Giuseppe & C.”, ai rogiti del notaio Santoro del 28/9/1993 – dichiarare la improponibilità della domanda, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

In secondo luogo, eccepivano la nullità del Lodo per violazione di norme di diritto, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione. Lamentavano, in particolare: 1) che il Collegio Arbitrale non aveva minimamente preso in considerazione l'eccepito inadempimento dei sigg.ri Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, i quali dopo la cessione delle loro quote di partecipazione alla società e dei contestuali accordi consacrati nella scrittura privata del 20.04.2005, sono venuti meno all'obbligo di prestare la propria opera in favore della società, perdendo, conseguentemente, il diritto a percepire gli utili; 2) che il Collegio aveva immotivatamente rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dei Sigg.ri Raffiti/Pajno a percepire, quali soci di fatto, la quota di utili relativa agli esercizi sociali 2005-2006.

Chiedevano, quindi, che la Corte di Appello volesse accogliere le seguenti conclusioni sulle quali insistevano in sede di precisazione conclusioni:

- 1) Ai sensi dell'art. 830, ultimo comma, c.p.c., sospendere l'efficacia del loro arbitrale impugnato.
- 2) Ritenere e dichiarare la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società “La Filadelfia s.n.c. di Raffiti Filadelfio e Giuseppe & C.”, corrente in Lipari in via Madre F. Profilo, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Messina il 19/2/1996 con il n. 01825600834;
- 3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità del giudizio arbitrale e del lodo impugnato, deliberato e sottoscritto il giorno 16/1/2017 a Barcellona P.G., dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Corrado Correnti, dall'Avv. Bruno Mantineo e dal dott. Giuseppe Spinella.
- 4) In subordine e nel merito, ritenere e dichiarare che, in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto di prestare la propria opera in favore della Società, i sigg. Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia non hanno diritto a percepire gli utili relativamente agli anni 2005 e 2006.
- 5) In ogni caso, ritenere e dichiarare prescritto il diritto dei sigg. Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia a conseguire la quota di utili relativa agli esercizi sociali 2005-2006.
- 6) Condannare i sigg. Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese di



funzionamento del Collegio Arbitrale, delle spese di CTU e degli oneri di difesa dei sigg. Raffiti Giuseppe, Mariano Nadia, Raffiti Angela maria e Raffiti Rita.

Nessuno si costituiva per i convenuti, i quali rimanevano contumaci nell'odierno giudizio.

Alla prima udienza del 07.05.2018, alla presenza del procuratore degli attori in impugnazione, la Corte di Appello rinviava la causa per la precisione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii, gli attori precisavano le proprie conclusioni con note di trattazione depositate in data 02.09.2022, riportandosi a tutti gli atti di causa e nello specifico all'atto di citazione notificato il 15/1/2018, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 c.p.c, pertanto la causa, all'udienza del 12.09.2022 veniva assunta in decisione senza concessione di termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, i quali, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti nel presente giudizio.

Occorre premettere che l'odierno giudizio trae origine dall'opposizione proposta dagli odierni attori Raffiti Giuseppe + 4, avverso il decreto ingiuntivo n. 47/08 emesso in data 26-29/07/2008 dal Giudice Unico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Lipari, su istanza degli odierni convenuti, Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, avente ad oggetto l'asserito mancato pagamento, in favore degli ingiungenti, degli utili relativi agli anni 2005-2006 della società “La Filadelfia s.n.c. di Raffiti Filadelfio & C”, impresa avente sede in Lipari, operante nel settore alberghiero, di cui gli stessi assumevano essere soci nella misura di 1/8 cadauno.

Nel corso del citato giudizio (n. 317/2009 R.G.) gli opposenti formulavano questione preliminare di improcedibilità in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dell'atto costitutivo della citata società che prevede che *“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, tra i Soci o tra essi e la Società, per l'interpretazione o in dipendenza del presente atto sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo dalle stesse, od, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha sede la Società”*.

In accoglimento della proposta eccezione, il Tribunale, considerato che gli opposti affermavano la sussistenza di un diritto rientrante tra quelli compromessi (come è nella specie, la richiesta di pagamento dei dividendi), declinava la propria competenza a decidere della controversia, ritenendo <<*viceversa competente il collegio arbitrale di cui alla clausola compromissoria prevista dall'art. 14 dell'atto costitutivo della società “La Filadelfia”*>>, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto e l'assorbimento di ogni altra questione devoluta alla cognizione del Tribunale.



Tale sentenza, portante il n. 92/2015, emessa in esito alla Camera di Consiglio del 05.03.2015, veniva comunicata dalla cancelleria al difensore costituito degli opposti, Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, in data 18 marzo 2015 e notificata dal procuratore dei predetti al procuratore di controparte in data 24 marzo 2015.

Con atto di accesso a procedimento arbitrale ex art. 810 c.p.c. dell'8.10.2015, notificato in pari data, i sigg.ri Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia, attivavano il procedimento arbitrale, il quale si concludeva con il Lodo qui impugnato.

Ciò premesso, deve rilevarsi che va rigettata l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio da cui conseguirebbe l'invocata estinzione del giudizio.

La relativa eccezione, proposta in sede arbitrale, era stata rigettata dal Collegio Arbitrale in quanto il predetto organo aveva reputato di conteggiare la sospensione per il periodo feriale (pur ritenendola non applicabile al procedimento arbitrale) aderendo alla tesi secondo la quale le norme previste per il rito speciale si applicano non dal momento in cui ne è stata statuita la natura, bensì dal momento in cui il giudizio ha avuto inizio in applicazione del relativo rito, così richiamando il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 24412 del 02/10/2008, a mente del quale *“Il processo erroneamente introdotto con il rito ordinario è regolato dal rito speciale non dal momento in cui ne viene statuita la natura, bensì dal momento in cui il giudizio ha inizio in applicazione del relativo rito, in quanto in precedenza rileva il rito adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività processuali. Ne consegue che si applica la sospensione feriale al termine di sei mesi previsto per la riassunzione, innanzi al giudice del lavoro indicato quale competente, del giudizio proposto innanzi al giudice civile dichiaratosi incompetente”*.

A tale orientamento giurisprudenziale gli attori hanno contrapposto quello che ritiene che alla riassunzione dinanzi al giudice ritenuto competente, debbano applicarsi le forme ed i termini prescritti per i giudizi dinanzi a quest'ultimo (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, sentenza n. 8723 del 31.05.2012: *“Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiara la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie”*) partendo comunque dal presupposto che al giudizio arbitrale non sia applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale (dall'1 agosto al 31 agosto di ogni anno).

Ciò premesso, è bene innanzitutto precisare che con una innovativa pronuncia, resa nell'anno 2013, le Sezioni Unite hanno statuito che *“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura*



come **questione di competenza**, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (Cfr. Cassazione civile, sez. unite, ordinanza n. 24153 del 25/10/2013).

Ne deriva che, secondo, i principi ormai pacificamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità “Lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di "overruling" giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza, sicché, nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo” (cfr. Cassazione civile, sez. 6 - 1, Sentenza n. 1101 del 21/01/2016).

Ciò posto, appare prioritario stabilire, ai fine di valutare la tempestività o meno della riassunzione del giudizio, se al procedimento arbitrale sia applicabile o meno la sospensione feriale dei termini processuali, posto che l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 (come modificato dalla legge n. 162/2014 rispetto al periodo di sospensione dall'1 al 31 agosto di ciascun anno) si riferisce alle **giurisdizioni ordinarie e amministrative**.

La questione è stata affrontata in termini espressi rispetto al deposito del lodo da una (ormai datata) pronuncia della Corte di Cassazione. Quest'ultima, nel 2008, ha adottato la soluzione negativa, ritenendo che la sospensione feriale dei termini non si applichi all'arbitrato (Cfr. Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866).

La ragione di una tale conclusione, tuttavia, è stata prevalentemente fondata sulla natura contrattuale dell'istituto, in linea con la tesi all'epoca maggioritaria in giurisprudenza.

Tale approccio giurisprudenziale, tuttavia deve ritenersi ormai definitivamente superato alla luce degli orientamenti consacrati nelle successive, citate, pronunce della Corte di Cassazione che hanno attribuito all'attività degli arbitri rituali natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (Cfr. citate Cass. SU 24153/2013; Cass., sez. 6-1, n. 1101/2016).

Anche la Corte Costituzionale si è posta in linea con orientamento, avendo espressamente rilevato, con la sentenza n. 223 del 19.07.2013 che “con la riforma attuata con il [D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#), il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica. Anche se l'arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest'ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale. Se, quindi, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse”.



Ed è proprio sulla base di tale acclarata natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell'art. 50 c.p.c., ferma la parte restante dello stesso art. 819-ter c.p.c. (Cfr. citata Corte Costituzionale, sentenza n. 223 del 19 luglio 2013).

Deve, pertanto, ritenersi applicabile anche alla disciplina dell'arbitrato rituale la sospensione dei termini processuali (dal 1° agosto al 31 agosto), con la conseguenza che nella fattispecie concreta in esame la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale a seguito della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 92/15 depositata il 16.03.2015, comunicata a mezzo PEC il 18.03.2015, deve ritenersi tempestivamente avvenuta siccome effettuata con atto notificato l'8.10.2015, avuto riguardo ai termini previsti dall'art. 50 c.p.c. (applicabile, *ratione temporis*, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 45, comma 6, lett. b) della L. 18 giugno 2009, n. 69, tenuto dell'epoca di instaurazione dell'odierno giudizio, risalente al 2008).

§

Circa l'eccepita nullità della clausola compromissoria per violazione dell'art. 34 Dl:vo 5 del 17.01.2003, è sufficiente, al fine di dichiararne l'infondatezza, richiamare il principio sancito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità. Invero, dalla natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario dell'attività svolta dagli arbitri rituali, che comporta che *“lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come **questione di competenza**”* deriva che *“la mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull'atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza”* (Cfr. per tutte, Cassazione civile, sezione 6-1, sentenza n. 23176 del 12.11.2015).

Deve conseguentemente ritenersi intangibile nella fattispecie in esame la competenza arbitrale.

§

Per quanto riguarda l'ulteriore motivo di impugnazione, afferente alla dedotta *“nullità del lodo per violazione di norme di diritto, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione”*, occorre precisare che nessuna delle suddette censure cumulativamente sollevate risulta fondata.

Contrariamente all'assunto attoreo, invero, il Collegio Arbitrale si è pronunciato sulla specifica questione oggetto di eccezione svolta dai convenuti secondo i quali nulla potevano pretendere i soci di fatto per essere gli stessi *“venuti meno all'obbligo di prestare la propria opera in favore della società”* avendo sul punto il Lodo arbitrale preso specifica



posizione, rigettando l'eccezione già in quella sede proposta, con ampia ed esaustiva motivazione che come tale si sottrae al vizio denunciato.

Nello specifico, hanno evidenziato gli arbitri, che al di là delle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi davanti al Tribunale di Barcellona nel 2013, allegate agli atti del procedimento (che, quindi, contrariamente all'assunto attoreo, hanno dimostrato di aver preso in esame), emerge pacificamente che la "cessione formale" delle quote da parte dei sigg.ri Raffiti e Pajno è avvenuta proprio per evitare danno e pregiudizio alla società e che *"indipendentemente dai relativi diritti ed obblighi dei soci, l'art. 4 della scrittura del 20.4.2005 ha previsto che i cessionari dovessero corrispondere ai cedenti, rimasti soci di fatto, in ragione del loro 12,50% (ovvero 1/8) cadauno, i dividendi in base alle risultanze dei bilanci societari, senza alcuna condizione, né subordinazione a particolare attività lavorativa"*.

Ciò, unitamente agli altri aspetti puntualizzati nel provvedimento impugnato, al quale si rinvia, rende quest'ultimo del tutto immune dalle lamentate censure, senza considerare, poi, che gli impugnanti non hanno dedotto alcuna specifica violazione di norme di diritto che possa aver inficiato il ragionamento degli arbitri.

Né è stata mossa alcuna contestazione sul metodo utilizzato per il calcolo delle somme dovute e sui risultati così ottenuti.

§

Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, dovendosi far salvi, nella fattispecie in esame, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta con ricorso per ingiunzione, depositato il 23.07.2008, la stessa deve ritenersi del tutto infondata, non potendosi ritenere decorso il termine prescrizione quinquennale (cfr. art. 2949 c.c., decorrente dalla chiusura di ogni bilancio sociale) per gli anni 2005 e 2006.

Di conseguenza, il rigetto della relativa eccezione da parte del Collegio Arbitrale deve parimenti ritenersi immune dalle censure mosse dagli impugnanti.

§

Alla luce di tutte le superiori considerazioni l'impugnazione deve essere rigettata.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dei convenuti.

Avendo il procedimento ex art. 828 c p. c. – quale il presente – natura impugnatoria, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli attori impugnanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte impugnante, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dai Sigg.ri



RAFFITI Giuseppe + 4, sopra generalizzati, nella causa iscritta al n. 49/2018 R.G., avverso il Lodo arbitrale collegiale pronunciato in data 16.01.2017, nella controversia insorta nei confronti di RAFFITI Giovanni e PAJNO Ersilia, sopra generalizzati, non costituiti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- Dichiara la contumacia di Raffiti Giovanni e Pajno Ersilia;
- Respinge l'impugnazione e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia del Lodo impugnato.
- Nulla sulle spese.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli impugnanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 04 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Pina Lazzara)

Arbitrato in Italia

